



COMUNE DI LAVAGNO

PROVINCIA DI VERONA

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 21/04/2012
Aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28/08/2013

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1

Oggetto

1. E' istituita l'imposta municipale propria – I.M.U. – in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutto il territorio comunale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, e alle disposizioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Il presente regolamento disciplina, in via sperimentale, l'applicazione dell'Imposta Comunale Propria e integra le norme di legge che regolano la materia. In particolare, con il regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni dal combinato disposto dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2

Presupposto dell'imposta

1. L'Imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 3

Base imponibile

1. La base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile, determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - √ **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **A** (abitazioni e/o residenze) e nelle categorie catastali **C/2** (magazzini e locali di deposito), **C/6** (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e **C/7** (tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale **A/10** (uffici e studi privati);
 - √ **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **B** (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali **C/3** (laboratori per arti e mestieri), **C/4** (fabbricati e locali per esercizi) e **C/5** (stabilimenti balneari e di acque curative);
 - √ **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **D/5** (istituti di credito, cambio e assicurazione);
 - √ **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **A/10** (uffici e studi privati);
 - √ **60** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **D** (categorie speciali a fine produttivo o terziario) ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale **D/5** (istituti di credito, cambio e assicurazione); tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - √ **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **C/1** (negozi e botteghe).
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale, risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore **pari a 135**. Il coefficiente di capitalizzazione, ridotto **di 110**, si applica ai terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. (agevolazioni legge 44/2012)
4. Per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione. Il valore delle aree fabbricabili potrà essere determinato annualmente sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 504/1992.

Art. 4

Aliquote

1. L'aliquota di base dell'imposta è pari a **0,76 per cento**. Con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la stessa aliquota può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a **0,3 punti percentuali**.
2. L'aliquota è ridotta allo **0,4 per cento** per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la stessa aliquota può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a **0,2 punti percentuali**.
3. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle

fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente :

- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, che determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2*bis*, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

4. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e precisamente :

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- **Punità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), a condizione che la stessa non risulti locata (deliberazione Consiglio Comunale del 28.08.2013, n. 24).**

5. L'aliquota è ridotta allo **0,2 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Con deliberazione del Consiglio Comunale, la stessa aliquota può essere ridotta fino **allo 0,1 per cento**.

6. Con deliberazione del Consiglio Comunale può essere ridotta l'aliquota di base fino **allo 0,4 per cento** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locali.

7. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni o riduzioni di cui al presente articolo dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

Art. 5

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. Il Comune può stabilire che l'importo di **euro 200** sia elevato, sino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e il comune può prevedere che queste si applichino

anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Per gli anni 2012 e 2013 è prevista anche una ulteriore detrazione, pari a **50 euro** per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di **euro 400**.

4. Le detrazioni previste, sia i 200 euro, sia per i figli di età non superiore a 26 anni, oltre che essere rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, non potranno superare l'imposta lorda a carico, quindi non saranno effettuati rimborsi nel caso le detrazioni superino l'imposta da pagare.

5. Il Comune può stabilire una maggiore detrazione per l'abitazione principale ovvero una aliquota agevolata a favore del nucleo familiare laddove risulti residente un soggetto avente disabilità/inabilità certificata pari al 100% dai competenti organi sanitari.

Art. 6

Versamento

1. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2. I soggetti passivi sono tenuti ad effettuare il versamento dell'imposta dovuta in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, restando in facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno

3. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a **12 euro**. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 7

Accertamento dell'imposta

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti da detta attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

2. Il contribuente può aderire all'accertamento, secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

3. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto di accertamento notificato le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni secondo la normativa applicabile in materia.

Art. 8

Attività di controllo

1. Al fine di potenziare l'attività di controllo, l'ufficio comunale competente in materia di Imposta Municipale Propria, cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari e con altre banche rilevanti per la lotta all'evasione.
2. Una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione degli avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del servizio tributi che ha partecipato a tale attività, ai sensi della normativa del CCNL Enti Locali.

Art. 9

Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti all'Imposta Municipale Propria, di cui agli articoli 8 e 9 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente".
2. Si intendono recepite e integralmente acquisite al presente regolamento, tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2012 e, unitamente alla deliberazione di approvazione, viene comunicato al Ministero delle finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività, ed è reso pubblico mediante avviso sul sito *web* del comune e nei modi previsti dalla vigente normativa.
2. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
